

N.212/2017

Roma, 24 novembre 2017

**Oggetto: soggetti che svolgono attività sportiva in FISR**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

**VISTI** lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

**TENUTO CONTO:**

- che al momento la FISR svolge e regola esclusivamente attività sportiva dilettantistica, in quanto non ha adottato delibere relative al riconoscimento del professionismo all'interno del proprio movimento;
- che il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la FISR esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica, che la FISR ha tutti i requisiti stabiliti dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni ed integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.);
- che gli associati della FISR sono esclusivamente Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta esclusivamente in favore delle stesse e dei propri tesserati;
- che gli atti preparatori alla formulazione dell'art. 90 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;
- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art.25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche la FISR rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art.69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

**TENUTO CONTO** che il decreto legislativo n. 81/2015, relativo alla revisione dei rapporti di lavoro, cosiddetto Jobs Act, ha, tra l'altro, modificato la normativa relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche, in particolare quelle di natura amministrativa e gestionale;

**PRESO ATTO** pertanto, della necessità di individuare le funzioni e le attività che rappresentano per lo sport rotellistico, prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni sportive, rappresentando le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

**VISTI** i regolamenti dalla FIRS, aderente al CIO, che sanciscono le modalità di organizzazione dell'attività rotellistica definendo anche i soggetti indispensabili a garantirne, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

**RAVVISATA** la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti FIRS, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalle normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica;

**VISTA** la Lettera Circolare n. 1 del 1 dicembre 2016 dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, che conferma che la normativa che regola i rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistica è speciale (e quindi non riconducibile ai rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo) e che pertanto, i compensi e le indennità erogati da Coni, FSN, DSA, EPS, SSD e ASD sono riconducibili tra i redditi diversi a condizione che:

- la SSD e ASD sia iscritta nel registro delle società sportive;
- la prestazione rientri tra quelle indicate dalle Federazioni quali mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;


## DELIBERA

di individuare nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica delle discipline sportive istituzionali previste dallo Statuto della FISR le tipologie di attività e di soggetti di seguito indicati:

- Atleti;
- Tecnici ed allenatori;
- Preparatori atletici;
- Arbitri, giudici e commissari di gara;
- Meccanici e attrezzisti addetti alle attrezzature di gioco;
- Segnapunti;
- Coreografi;
- Speaker di gara;
- Cronometristi;
- Dirigente addetto agli arbitri;
- Dirigente accompagnatore;
- Addetti alla raccolta e comunicazione dei risultati di gara;
- Videoperatori;
- Event Manager;
- Capodelegazione manifestazioni nazionali ed internazionali;
- Responsabili tecnici federali;
- Componenti commissioni tecniche federali;
- Componenti Corte Federale e Sportiva di Appello nazionale e territoriale;
- Componenti Tribunale Federale;
- Componenti Ufficio di Procura Federale;
- Componenti commissioni tesseramento atleti;
- Giudici sportivi nazionale, e territoriali;
- Adetti al supporto all'attività delle Commissioni federali;
- Omologatori impianti sportivi;
- Educatore motorio;
- Addetto impianto sportivo;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Angelo Iezzi)



**IL PRESIDENTE**

(Sabatino Aracu)



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

DELIBERA  
CONSIGLIO FEDERALE